

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli nella seduta
del 28 ottobre 2004.**

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buontempo, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Frattini, Galati, Gambini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Lazzari, Mantovani, Manzini, Maroni, Martinat, Francesca Martini, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Papini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Picchio, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Ruggeri, Saglia, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Bielli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buontempo, Buttiglione, Carboni, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Kessler, La Malfa, Maroni, Martinat, Martino, Mar-

tusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Molinari, Moroni, Papini, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Rotondi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 27 ottobre 2004 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

RAISI ed altri: « Nuova disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (5383).

Sarà stampata e distribuita.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

CICALA: « Disposizioni per l'indizione di concorsi straordinari per i ruoli di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato riservato al personale in

possesto del diploma di laurea che espleta funzioni di polizia » (5317) *Parere delle Commissioni V e VII.*

VI Commissione (Finanze):

ROTUNDO: « Disposizioni per il rilancio del comparto turistico nel Mezzogiorno » (5338) *Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

VII Commissione (Cultura):

PATARINO: « Disposizioni a favore del Museo nazionale archeologico di Taranto » (5323) *Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

XI Commissione (Lavoro):

CICALA: « Disposizioni per l'elevazione del limite di età nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni » (5316) *Parere della I Commissione.*

Richiesta di un parere parlamentare su atti del Governo.

Il ministro della giustizia, con lettera in data 25 ottobre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2004, relativo a contributi in favore di enti, istituti, associazioni ed altri organismi (419).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 17 novembre 2004.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3104 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 8 SETTEMBRE 2004, N. 237, RECANTE INTERVENTI URGENTI NEL SETTORE DELL'AVIAZIONE CIVILE. DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI DISPOSIZIONI CORRETTIVE ED INTEGRATIVE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5382)

(A.C. 5382 — Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

La Camera,

premesso che:

l'A.C. 5382 reca, all'articolo 2 del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 237 del 2004, il conferimento di una nuova delega al Governo in materia di disposizioni correttive del codice della navigazione;

l'articolo 15 della legge n. 400 del 1988 prescrive che il Governo non può, mediante decreto-legge conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione;

se nel messaggio di rinvio della legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002, il Presidente della Repubblica ha rilevato che l'inserimento di una disposizione nella legge di conversione volta a prorogare un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa costituisce « una evidente illogicità giuridica » tanto più illogico è l'inserimento nella legge di conversione di una nuova delega;

inoltre, nello stesso messaggio, soffermandosi sulla questione del rispetto delle norme di cui all'articolo 77 della Costituzione e di cui all'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, il Presidente della

Repubblica ha fatto presente che esso si impone per il decreto-legge come per la legge di conversione e relativamente alla legge n. 400 del 1988, ha osservato che « pur essendo una legge ordinaria, ha valore ordinamentale in quanto è preposta all'ordinato impiego della decretazione d'urgenza e deve quindi essere, del pari, rigorosamente osservata »;

il decreto-legge in oggetto è, inoltre, disseminato di norme che non sono di immediata applicazione (articolo 1, comma 1-bis, articolo 1-bis, commi 1, 2 e 5, articolo 2, comma 3, articolo 4, comma 2) in palese contrasto del comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988;

l'articolo 117 della Costituzione prevede, sulla materia dei porti e degli aeroporti, una potestà concorrente: in materia di funzioni amministrative, è principio costituzionale previsto dall'articolo 118 che esse rimangano sempre al livello più basso e risalgano allo Stato solo quando vi siano evidenti ragioni che consigliano ed impongono l'unitarietà nell'esercizio della funzione; non solo, la giurisprudenza della Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 e da altre varie sentenze successive, ha evidenziato che nell'attuale impianto del Titolo V della Costituzione l'intesa sia un elemento fisiologico e normale, nel senso che l'intesa tra Stato e regioni debba essere trovata ne-

cessariamente; quindi, la norma di cui al comma 1 dell'articolo 1-*bis*, in cui si prevede che la Conferenza Stato-regioni sia solo sentita, si pone in violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione;

delibera

di non procedere oltre nell'esame dell'A.C. 5382.

n. 1. Castagnetti, Pasetto, Bressa, Rosato.

(A.C. 5382 – Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5382 – Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento:

rilevato che la portata della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 2, appare tale da richiedere una accurata istruttoria per quanto concerne i profili finanziari delle relative disposizioni;

considerato che, opportunamente, a tal fine le stesse disposizioni di delega prevedono che gli schemi di decreti legislativi debbano essere corredati di relazione tecnica;

tenuto conto che in base a quanto stabilito in precedenti leggi di delega si è stabilito che gli schemi di decreto fossero trasmessi, oltre che alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche alle Commissioni competenti per i profili finanziari, le quali costituiscono la sede più qualificata per la valutazione degli effetti delle disposizioni di legge per quanto concerne la finanza pubblica;

rilevato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge, in base alle quali l'attuazione del medesimo decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato non appare coerente con le previsioni di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo, che quantifica puntualmente gli oneri derivanti dal differimento dei contratti del personale in servizio a tempo determinato presso l'ENAC;

preso atto dei chiarimenti del Governo, in base ai quali:

la previsione di un tetto di durata quarantennale previsto dall'articolo 1-*bis*, per le concessioni della gestione aeroportuale di rilevanza nazionale non determina effetti finanziari negativi sul valore delle concessioni medesime;

le funzioni previste per l'ENAC dall'articolo 1-*bis* possono essere svolte nell'ambito delle dotazioni finanziarie ordinarie dell'ente;

l'onere per la proroga dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 4, comma 3-*bis*, risulta correttamente quantificato e trova corrispondente copertura negli importi disponibili nei fondi speciali;

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge di conversione, le parole: competenti Commissioni parlamentari siano sostituite dalle seguenti: Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.

all'articolo 4 sopprimere il comma 1.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.8, 1.9, 1-*bis*.6, 1-*bis*.7, 1-*bis*.3, 1-*bis*.81, 2.20, 4.1, 4.2, 4.5, 4.7 e

4.10, sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 1.03, 1-bis.0.3, 1-bis.0.4, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

(A.C. 5382 - Sezione 4)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

(Vigilanza sulla fornitura dei servizi di navigazione aerea e di traffico aereo).

1. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale, nonché

quelle di indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Restano attribuite all'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV s.p.a.) e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione, addestramento e aggiornamento professionale del proprio personale. ENAV s.p.a. assicura la conformità degli apparati e dei sistemi di radio-navigazione alle regolamentazioni tecniche internazionali e nazionali vigenti, nonché il loro mantenimento in efficienza, anche mediante controlli e misurazioni in volo. Le attività di radiomisure, salvo quelle svolte direttamente dall'Aeronautica militare, devono essere effettuate da soggetti certificati dall'E.N.A.C.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'E.N.A.C. promuove la stipula di appositi atti di intesa, rispettivamente con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con l'Aeronautica militare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 2.

(Fornitura dei servizi di navigazione aerea in ambito aeroportuale).

1. ENAV s.p.a., sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e previo raccordo con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento degli aeromobili sui piazzali.

2. Il gestore aeroportuale, sotto la vigilanza dell'E.N.A.C. e coordinandosi con ENAV s.p.a., assegna le piazzole di sosta agli aeromobili ed assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili.

3. L'E.N.A.C., su proposta del gestore aeroportuale e sentiti gli enti e gli orga-

nismi pubblici che operano in aeroporto, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regolamento di aeroporto e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di aeroporto disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2.

4. Il gestore aeroportuale fornisce tempestivamente notizie all'E.N.A.C., ad ENAV s.p.a. ed agli enti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio e ad interventi sull'area di movimento dell'aeroporto, nonchè in ordine alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea.

ARTICOLO 3.

(Soppressioni).

1. All'articolo 2, comma 3, della legge 21 dicembre 1996, n. 665, sono soppresse:

a) alla lettera c) le parole: « , ed al rilascio delle relative abilitazioni per il personale da esso direttamente impiegato »;

b) alla lettera e) le parole: « , nonchè alla certificazione degli impianti ».

ARTICOLO 4.

(Disposizioni attuative e finanziarie).

1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

2. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, sulla base del sistema tariffario di ENAV s.p.a. e, comunque, sulla base dei criteri di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 550/2004, gli importi corrispondenti ai costi delle attività di regolazione e certificazione inerenti alle funzioni da trasferire all'E.N.A.C.. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità e i tempi per

il concreto esercizio, da parte dell'E.N.A.C., delle funzioni di autorità nazionale di vigilanza.

3. In sede di prima applicazione e nelle more degli adempimenti previsti dal comma 2, l'E.N.A.C. può avvalersi del personale di ENAV s.p.a., con oneri a carico della società medesima alla quale il personale viene restituito al termine di detto utilizzo, in base ad accordo di servizio tra i due enti, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(A.C. 5382 – Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, nel primo periodo, dopo la parola: « svolge, », sono inserite le seguenti: « quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, », le parole: « Regolamento (CE) n. 549/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e le parole: « , fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 552/2004 » sono sop-

presse; nel secondo periodo, le parole: « indirizzo, vigilanza e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti » sono sostituite dalle seguenti: « indirizzo, vigilanza, controllo, normazione generale e programmazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con E.N.A.C. e ENAV s.p.a. e l'approvazione delle tariffe »;

dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la fornitura dei servizi di navigazione aerea deve avvenire in garanzia di qualità ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. — (Disposizioni sulle gestioni aeroportuali). — 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dall'assegnazione, sono individuati gli aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato.

2. Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti di rilevanza nazionale di cui al comma 1, nel limite massimo di durata quarantennale, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, ove del caso, del Ministro della difesa. Il provvedimento concessorio è adottato su proposta dell'E.N.A.C. che, verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in

vigore della legge di conversione del presente decreto su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere nel termine di trenta giorni dall'assegnazione, stipula la convenzione ed il contratto di programma con il soggetto gestore individuato mediante procedura ad evidenza pubblica.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le convenzioni approvate e rese esecutive dai decreti di concessione della gestione aeroportuale devono contenere il termine, almeno quinquennale, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo, compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui all'atto di concessione, nonché le modalità di definizione e approvazione dei programmi quinquennali di intervento, le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione, e le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza e controllo del settore.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'E.N.A.C. adegua le convenzioni già stipulate alle prescrizioni, anche sanzionatorie, di cui al comma 3, provvedendo alle conseguenti integrazioni e modifiche.

5. Ai gestori totali in base a legge speciale si applicano le norme di cui ai commi 3 e 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 costituiscono norme di principio ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente delle regioni ».

All'articolo 2:

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. L'E.N.A.C., sentiti il gestore aeroportuale ed ENAV s.p.a. per le materie di competenza, nonché gli altri enti e organismi pubblici che operano in aeroporto, adotta,

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale. Il regolamento di scalo disciplina anche l'esercizio delle attività di cui ai commi 1, 2 e 4 »;

al comma 4, dopo le parole: « o di altre condizioni di rischio per la navigazione aerea », sono aggiunte le seguenti: « afferenti alla struttura aeroportuale »;

la rubrica è sostituita dalla seguente: « (Fornitura dei servizi di controllo del traffico aereo in ambito aeroportuale) ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. - (Controllo e divieto di partenza degli aeromobili). - 1. Gli articoli 801 e 802 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 801. - (Controllo degli aeromobili). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile effettua visite di controllo, in base ai programmi nazionali e comunitari, sugli aeromobili di ogni nazionalità e verifica i documenti di bordo obbligatori ai sensi della normativa vigente.

Art. 802. - (Divieto di partenza). - L'Ente nazionale per l'aviazione civile vieta la partenza degli aeromobili quando, una volta effettuati i controlli previsti dall'articolo 801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea, nonché qualora risultino violati gli obblighi previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione, ovvero qualora risulti accertato dalle autorità competenti che l'esercente e il comandante non hanno adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e doganale" ».

All'articolo 4:

al comma 2, le parole: « Regolamento (CE) n. 550/2004 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e per il trasfe-

rimento in capo allo stesso ente della titolarità dei corrispondenti diritti tariffari, già di pertinenza di ENAV s.p.a »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Per l'assolvimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, il rapporto di lavoro del personale con contratto a tempo determinato assunto a seguito di selezione pubblica, in servizio presso l'E.N.A.C. alla data del 9 settembre 2004, è prorogato con contratto a tempo determinato fino alla data del 31 dicembre 2006. Al relativo onere, pari a 460.249,58 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3-ter. All'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Gli organi di cui al comma 1 sono rinnovati, in ogni caso, alla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione".

3-quater. Il comma 3-ter non si applica agli organi dell'E.N.A.C. nominati secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per la durata in carica ivi prevista. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove solo a questo fine la revisione dello statuto dell'E.N.A.C. secondo le previsioni di cui all'articolo 13

del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, esclusa l'applicazione del comma 3 del predetto articolo ».

(A.C. 5382 – Sezione 6)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.) svolge, in applicazione dell'articolo 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del Regolamento (CE) n. 552/2004, è competente per il rilascio delle Licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo secondo quanto stabilito dai regolamenti dell'Unione europea in materia e dalla normativa nazionale ed internazionale applicabile. Sono salve le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e trasporti sull'indirizzo generale, sulla vigilanza e sul controllo delle scelte adottate, nonché quelle del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza nazionale.

2. All'ENAV SpA e all'A.M.I. restano attribuite le funzioni d'istruzione, addestramento e aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (rating ed endorsement) necessarie ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'ENAV S.p.A. nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di Licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle normative Esarr di Eurocontrol nonché della normativa nazionale e internazionale applicabile.

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, l'E.N.A.C. stipulerà appositi atti d'intesa, rispettivamente, con ENAV S.p.A. ed A.M.I., da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – di concerto con il Ministero della difesa per le intese con l'Aeronautica militare italiana – sentito il ministro dell'economia e delle finanze per gli ambiti di propria competenza. Nelle more della stipula di tali atti d'intesa e in attesa dell'approvazione da parte degli stessi da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, al fine di garantire la continuità dei servizi del traffico aereo, l'Enav SpA e l'Aeronautica Militare, sempre in accordo alla normativa ESARR di Eurocontrol e ai Regolamenti dell'Unione europea, provvedono a rilasciare al personale delle rispettive amministrazioni, oltre che attestati e abilitazioni, anche le Licenze.

4. L'E.N.A.C. al fine di promuovere la continuità per una sicura ed efficace erogazione dei servizi della navigazione aerea indice, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, una conferenza di servizio e, acquisito il parere di ENAV S.p.A., propone al ministro delle infrastrutture e trasporti la modifica dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2000 e al decreto del Presidente della Repubblica 223/00.

5. Il governo della Repubblica, in attuazione dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica, è autorizzato a modificare, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni regolamentari di cui al comma precedente 4.

1. 1. Tidei.

Al comma 1 sopprimere le parole da: « Sono salve » fino a « sicurezza nazionale ».

1. 27. Duca.

Al comma 1, sostituire le parole: controllo, normazione generale e programma-

zione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresa la stipula dei contratti di programma e di servizio con Enac e Enav S.p.A. e l'approvazione delle tariffe» con le parole: « , e controllo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ».

1. 2. Martini.

Al punto 1, sopprimere le parole da « normazione » fino a « tariffe ».

1. 24. Duca.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « , normazione generale e programmazione ».

Conseguentemente, sostituire la parola: compresa con la seguente: ivi inclusa.

*** 1. 3.** Ferro.

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: , normazione generale e programmazione.

Conseguentemente, sostituire la parola: compresa con la seguente: ivi inclusa.

*** 1. 100.** La Commissione.

Al comma 1, sopprimere le parole e programmazione.

1. 28. Susini.

Al punto 1 sopprimere la parola ENAV.

1. 25. Duca.

Al punto 1 sopprimere la parola ENAV.

1. 26. Duca.

Al punto 1, sopprimere le parole: e l'approvazione delle tariffe.

1. 23. Duca.

Sopprimere il comma 1-bis.

*** 1. 4.** Martini.

Sopprimere il comma 1-bis.

*** 1. 101.** La Commissione.

Sopprimere il comma 1-bis.

*** 1. 5.** Ferro.

Al comma 1-bis sostituire la parola: dodici con la seguente: sei.

1. 10. Rosato, Pasetto.

Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti otto mesi.

1. 19. Tidei.

Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti nove mesi.

1. 18. Raffaldini.

Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti dieci mesi.

1. 17. Duca.

Al comma 1-bis sostituire le parole dodici mesi con le seguenti undici mesi.

1. 21. Tidei.

Al comma 1-bis, aggiungere al termine: e di sicurezza totale.

1. 11. Duca.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

All'E.N.A.V. ed all'A.M.I. restano attribuite le funzioni d'istruzione, addestramento ed aggiornamento professionale dei rispettivi dipendenti, ai quali rilasciano le abilitazioni (rating ed endorsement) necessario ad espletare i servizi del traffico aereo connessi con la titolarità delle licenze; tali ultime funzioni vengono svolte dall'E.N.A.V. SpA nel rispetto dei Regolamenti dell'Unione europea in materia di Licenze del personale addetto ai servizi del traffico aereo, delle norme ESARR di Eurocontrol, nonché della normativa nazionale ed internazionale applicabile.

1. 20. De Laurentiis.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.

* **1. 6.** Ferro.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: assicura con la seguente: garantisce.

* **1. 102.** La Commissione.

Al comma 2, dopo il primo periodo inserire il seguente: L'Enav S.p.a. certifica ed abilita il personale addetto ai servizi di assistenza al volo tramite proprio personale appositamente certificato dall'ENAC.

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, eliminare la lettera a).

1. 9. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che svolgono la propria attività, con esperienza consolidata, nel settore del trasporto aereo.

1. 7. Ferro.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1 e per il transito di personale dell'Aeronautica militare in relazione al fabbisogno annuale di personale dell'ENAV s.p.a., l'ENAC promuove la stipula di appositi atti di intesa, con ENAV s.p.a. e con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro della difesa e con il ministro dell'economia e delle finanze.

3-bis. Nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche nella pianta organica, previa intesa tra l'Aeronautica militare ed ENAC, che definisce altresì una specifica tabella di equiparazione da approvarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della difesa, a domanda dei soggetti interessati, è consentito il trasferimento di personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e direttive dell'Aeronautica militare all'ENAC.

3-ter. Con le procedure di cui al comma 3-bis possono essere definite dall'Aeronautica militare analoghe intese con altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

1. 8. Ferro.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 e prima della parola: ENAC inserire le seguenti: entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

1. 12. Duca.

Al comma 3, dopo le parole: di cui al comma 1 e prima della parola: ENAC inserire le seguenti: entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

1. 13. Susini.

Al comma 3 dopo le parole: Aeronautica militare sopprimere fino al termine.

1. 14. Susini.

Al punto 3 sopprimere le parole: da sottoporre all'approvazione del ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1. 15. Susini.

Al comma 3, al termine sopprimere le parole: e con il ministro dell'economia e delle finanze.

1. 16. Tidei.

Dopo l'articolo 1 inserire i seguenti:

ART. 1-bis.

(Attribuzioni del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti).

1. Compete al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di seguito denominato « ministro », la funzione di indirizzo politico-economico, di coordinamento e di alta vigilanza sul sistema dell'aviazione civile italiano, nonché di assicurare la completa attuazione, nel settore, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

2. Sono riservati al ministro:

a) i rapporti con enti ed organizzazioni internazionali e comunitari che operano nel settore dell'aviazione civile, nonché la rappresentanza presso gli stessi;

b) l'adozione del Piano aeroportuale nazionale, nel rispetto delle competenze attribuite alla regioni, nonché l'allocazione delle risorse economiche statali per il potenziamento delle infrastrutture aeroportuali;

c) l'adozione del Piano nazionale di radionavigazione, nonché la determinazione della strategia per la pianificazione delle radioassistenze e dei radioaiuti per la navigazione aerea, ivi compreso l'utilizzo delle tecnologie satellitari;

d) la predisposizione e la stipula del contratto di programma con l'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV spa);

e) l'approvazione delle tariffe, dei diritti e delle tasse aeroportuali in applicazione delle delibere CIPE;

f) la definizione delle linee guida per l'assegnazione degli slot;

g) il rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze e l'approvazione delle relative convenzioni, nonché l'esercizio dei poteri di sospensione, di decadenza e di revoca;

h) le funzioni di gestione e operative già attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e riservate allo Stato, nonché, ove necessario e in via provvisoria, quelle da trasferire alle regioni, alle province, ai comuni e alle città metropolitane;

i) l'indirizzo politico in tema di ricerca e di sviluppo nel settore dell'aviazione civile;

j) l'allocazione delle risorse economiche pubbliche per attuare le condizioni disposte dal Governo in materia di politica del trasporto aereo;

k) la verifica del rispetto dell'applicazione dei contratti collettivi nazionali nei settori di sua competenza.

ART. 1-ter.

(Ente nazionale per l'aviazione civile).

1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra o di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e con-

trolli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale o degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'ae-

roporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti connesse con i voli, ad ottemperare alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e ne controlla l'ottemperanza;

d) adotta il regolamento di scalo e il piano di emergenza aeroportuale nelle modalità di cui all'articolo 2.

ART. 1-*quater*.

(*Ente nazionale di assistenza al volo spa*).

1. All'ENAV spa è attribuita in via esclusiva il compito di svolgere tutti i servizi di assistenza al volo nello spazio aereo di competenza, ivi compresa la gestione del controllo del traffico aereo sui piazzali aeroportuali, dalla chiusura delle porte dell'aeromobile in partenza sino all'apertura delle porte dell'aeromobile in arrivo.

2. L'ENAV spa ha inoltre i seguenti compiti:

a) l'organizzazione e l'esercizio dei servizi, oltre che del traffico aereo generale, delle telecomunicazioni aeronautiche, delle informazioni aeronautiche, dei servizi meteorologici aeroportuali, nonché dei servizi del traffico aereo inerenti ai movimenti degli aeromobili sulle aree di manovra;

b) il rilievo, la compilazione e la pubblicazione delle carte ostacoli aeroportuali degli aeroporti di propria competenza;

c) la ricerca e la promozione di studi e di esperienze di carattere tecnico-scientifico inerenti l'assistenza al volo;

d) i rapporti con enti ed organizzazioni comunitarie o internazionali del settore, previa autorizzazione o delega del ministro;

e) l'elaborazione del Piano nazionale di radionavigazione;

f) la predisposizione degli elementi tecnico-economici delle tariffe dei propri servizi, nonché la registrazione, la contabilizzazione e l'imputazione dei corrispettivi dovuti per la tassa di sorvolo;

g) la determinazione delle esigenze tecnico-operative relative all'assistenza al volo in occasione della costruzione di nuovi aeroporti civili o della ristrutturazione di quelli esistenti;

h) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, sia servendosi di strutture proprie che di strutture esterne appositamente certificate dalla competente autorità nazionale.

1. 01. Pasetto, Rosato, Carbonella, Cardinale, Gentiloni, Tuccillo.

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente articolo:

ART. 1-*bis*.

(*Ente nazionale per l'aviazione civile*).

1. All'ENAC sono attribuiti i compiti e le funzioni di autorità nazionale di regolamentazione, controllo e vigilanza del sistema dell'aviazione civile italiano. L'Ente esercita in particolare le seguenti funzioni:

a) la regolamentazione, la certificazione e i controlli relativamente a:

1) progettazione, costruzione, manutenzione ed esercizio degli aeroporti;

2) progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli aeromobili;

3) espletamento del servizio di trasporto aereo, di attività aerea privata, di attività aerea ricreativa e sportiva;

4) formazione e abilitazione del personale addetto ai servizi di navigazione aerea;

5) formazione, abilitazione ed attività del personale di terra e di volo impiegato nel lavoro aeronautico e qualificazione dei relativi addetti;

6) impianti, infrastrutture e sistemi per l'assistenza al volo;

7) servizio di radiomisure;

8) rispondenza agli standard ICAO delle radioassistenze e degli aiuti luminosi;

9) infrazioni alla normativa sull'assistenza al volo ed irrogazione delle relative sanzioni;

10) affidamento delle concessioni ai gestori aeroportuali e dei servizi aeroportuali;

11) ogni altra attività di regolamentazione e di certificazione nel settore dell'aviazione civile che non sia riservata per legge ad altri soggetti;

b) il controllo, la vigilanza e i connessi poteri sanzionatori:

1) relativamente alle attività regolamentate, su tutti i soggetti che operano nel settore della navigazione aerea;

2) per quanto riguarda i gestori aeroportuali, limitatamente alla regolamentazione e al controllo in materia di qualità dei servizi resi;

c) l'espressione di pareri, per gli aspetti concernenti la tutela della sicurezza e della qualità, relativamente all'attività ministeriale di indirizzo e di programmazione per lo sviluppo dell'aviazione civile e dell'industria aeronautica nazionale, nonché per la pianificazione del sistema aeroportuale e del Piano nazionale di radionavigazione;

d) la verifica del sistema di gestione della sicurezza, attraverso ispezioni e controlli delle installazioni e delle apparecchiature aeroportuali, secondo le modalità e i criteri previsti dalle norme vigenti in materia, allo scopo verbalizzando i risultati di tale attività;

e) l'istruttoria relativa alla determinazione delle tariffe, delle tasse e dei diritti aeroportuali;

f) l'esame delle problematiche del trasporto aereo, attività di ricerca e studio nel settore dell'aviazione civile e promozione dell'evoluzione tecnologica;

g) la certificazione dei sistemi di qualità nel settore dell'aviazione civile;

h) la cura e la tenuta del Registro aeronautico nazionale e la pubblicazione del Registro degli aeromobili civili;

i) la cura e la tenuta dei registri e degli albi professionali del personale e degli altri operatori del settore, nelle forme previste dalle leggi vigenti;

l) i rapporti con enti e organizzazioni comunitari relativamente alle materie di propria competenza.

2. Il direttore di aeroporto, quale struttura periferica dell'ENAC, oltre ai compiti ad esso attribuiti dal codice della navigazione e dalle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita il controllo sull'ottemperanza dei gestori aeroportuali ai contratti di programma, nonché alla normativa nazionale e internazionale in tema di aerodromi;

b) per garantire la sicurezza dell'aeroporto, dispone in qualsiasi momento le ispezioni sulle installazioni aeroportuali, i servizi, le apparecchiature, le documentazioni scritte e registrate del gestore aeroportuale; a tale scopo, il gestore aeroportuale deve consentire l'accesso a qualsiasi impianto od ufficio in ogni luogo dell'aeroporto e a qualsiasi tipo di documentazione al personale incaricato a tale scopo dal direttore di aeroporto;

c) obbliga tutti gli operatori aeroportuali, che effettuano attività indipendenti